

VERBALE n. 09 del 10 giugno 2020

PARERE SU VARIAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022

Premesso che l'art. 19, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

che con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

che le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

che le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".

Considerato che in data 27 aprile 2020, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108, è stato emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., che dispone l'entrata in vigore delle nuove norme con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Verificato, in applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo, effettuando il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2016, 2017 e 2018 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2018 per la spesa, che:

1) Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al **20,50%**

2) Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90 %;

3) Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2020/2022, con riferimento all'annualità 2020, di **Euro 310.968,58**;

4) In applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del richiamato decreto attuativo, la consistenza della capacità assunzionale del comune deve essere ridotto, ed ammonta quindi a **Euro 169.179,56**,

5) nel 2020, una volta dato corso alle azioni assunzionali già programmate ed avviate in esecuzione del precedente atto di programmazione, risulta ancora disponibile una capacità assunzionale

derivante dai resti del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018) pari ad **Euro 173.385,29**,

6) tale capacità residua può aggiungersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale attuativo, a quella determinata ai sensi della Tabella 2 anzidetta, seppure entro il limite della soglia % di cui alla Tabella 1;

7) come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale complessiva del comune per l'anno 2020 ammonta pertanto conclusivamente a **Euro 310.968,58**;

Vista la seguente proposta relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, a conferma della compatibilità di quanto previsto con la su richiamata delibera della Giunta comunale n. 9 del 24.01.2020 con le nuove regole assunzionali:

anno 2020:

- **n. 1** Istruttore amministrativo Uff. LL.PP. cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore tecnico Uff. Urbanistica, cat. C, a tempo pieno e indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 previo verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore direttivo Uff. Urbanistica, cat. D, a tempo pieno e indeterminato attraverso attivazione, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, di mobilità volontaria per assunzione ex art. 30, comma 2-bis, D.lgs 165/01, seguita, ove non positivamente conclusasi, da procedura concorsuale con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;
- **n. 1** Istruttore direttivo contabile Uff. Ragioneria, cat. D., a tempo pieno e indeterminato attraverso procedura concorsuale previo scorrimento graduatorie attraverso pubblico concorso e previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001;
- **n. 1** Agente di Polizia Locale, cat. C, a tempo indeterminato attraverso pubblico concorso, previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 e con preventiva verifica della disponibilità di graduatorie concorsuali vigenti e utilizzabili per effettuazione di scorrimento delle medesime;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009

Profilo/categoria senza oneri oneri con oneri

Tecnico LL.PP. e manutenzione 34.924,90

Totali **34.924,90**

Dato atto che è prevista l'assunzione di 1 persona a tempo determinato o a mezzo di altre forme di lavoro flessibile, nel corso del 2020.

D) Progressioni verticali

Dato atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente, **non si verificano** le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno.

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale.

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art.33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigenti/Responsabili attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni:

- *non sono individuate situazioni di eccedenza o soprannumero nell'Ente.*

I L R E V I S O R E A T T E S T A

che la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, tiene conto del principio di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 e s.m.i ed esprime pertanto parere favorevole.

Crescentino, li 10 giugno 2020

IL REVISORE DEI CONTI

